



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116)
SEZIONE **1.14.220** – FINANZIAMENTI RAS BEI FONDO EMERGENZA IMPRESE
MUTUI IPOTECARI

AGGIORNAMENTO 01/10/2020

FINANZIAMENTI RAS BEI FONDO EMERGENZA

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO DI SARDEGNA S.p.A.

Società per Azioni con sede legale in Cagliari, viale Bonaria, 33

Sede Amministrativa, Domicilio Fiscale e Direzione Generale in Sassari, Piazzetta Banco di Sardegna, 1

Sito internet www.bancosardegna.it

Telefono 079/226000 (centralino)– Fax 079/226015

Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Cagliari 01564560900 – Partita IVA 01577330903

Iscrizione all'Albo delle Banche 5169 Abi 01015.7

Gruppo bancario BPER Banca S.p.A. - 5387.6

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Conciliatore Bancario Finanziario-Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie

Aderente all'Arbitro Bancario Finanziario

La Banca è soggetta alla vigilanza della Banca d'Italia

CHE COS'È IL FINANZIAMENTO RAS BEI FONDO EMERGENZA

Misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19. Fondo di Fondi Emergenza Imprese Sardegna D.G.R. n. 29/24 del 12.06.2020

Il Banco di Sardegna è stato selezionato in qualità di intermediario finanziario per l'impiego di un Fondo di Fondi istituito in collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e la Banca Europea per gli Investimenti ("BEI") per l'attuazione di uno strumento finanziario per fornire prestiti alle imprese nel contesto della crisi COVID-19 ("Fondo Emergenza Imprese").

In data 01/09/2020 è stato sottoscritto l'accordo operativo tra il Banco e BEI per la regolamentazione della prestazione del servizio.

Con Avviso Pubblico, Determinazione n.670 dell'Assessorato alla Programmazione, Prot. N. 5579 del 07/08/2020, la Regione Sardegna ha definito le modalità di accesso agli interventi di sostegno all'attività di impresa previsti dal Fondo di Fondi "Emergenza Imprese Sardegna" (Fondo), che rientrano tra le misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/11 del 17.03.2020.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI FINANZIAMENTI RAS BEI FONDO EMERGENZA

A chi è rivolto

- Grandi Imprese;
- Imprese di dimensione intermedia (Mid-Cap);
- Piccole e medie imprese (PMI);

Cosa fare per attivarlo

Rivolgersi all'Ufficio Finanza d'Impresa e Crediti Speciali della Direzione Generale alla casella di posta elettronica fondoemergenza.bancosardegna@pec.gruppobper.it

Altri aspetti importanti

Obiettivi iniziativa

Gli interventi di sostegno sono indirizzati a favorire sul territorio regionale la ripresa economica delle attività imprenditoriali, migliorando la solidità finanziaria delle imprese e contrastando l'effetto negativo generato dalle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, che ha determinato un deterioramento delle



AGGIORNAMENTO 01/10/2020

condizioni economico-finanziarie delle imprese.

Il sostegno viene attuato attraverso la combinazione di prestiti, per liquidità o per investimenti, e sovvenzioni, concessi secondo le condizioni stabilite dal “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (Quadro temporaneo), con riferimento alle Sezioni 3.1 e 3.3, e dagli articoli 54 e 56 del Decreto legge n. 34 del 19.05.2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” .

L’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul B.U.R.A.S., è disponibile agli indirizzi:

- www.regione.sardegna.it
- www.sardegnaprogrammazione.it

Settori ammessi ed esclusi

L’iniziativa è rivolta a Micro Piccole Medie e Grandi imprese in forma individuale o associata (Consorzi, RTI) che sviluppano attività nei seguenti settori:

Settori ammessi ed esclusi

1. Sono ammessi programmi riferiti a tutti i settori produttivi, con esclusione di quelli riconducibili alle seguenti sezioni o divisioni individuate sulla base della classificazione economica ATECO 2007:

A - agricoltura, silvicoltura e pesca

B – estrazione di minerali da cave e miniere

D – fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata

H – trasporto e magazzinaggio (limitatamente a 49 trasporto terrestre e trasporto mediante condotte; 50 trasporto marittimo e per vie d’acqua; 51 trasporto aereo; 53.1 attività postali con obbligo di servizio universale)

K – attività finanziarie e assicurative

L – attività immobiliari

O – amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria

P – istruzione

Q – sanità e assistenza sociale

R – attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento (limitatamente a 92 attività riguardanti le lotterie, le scommesse, le case da gioco)

S – altre attività di servizi (limitatamente a 94 attività di organizzazioni associative)

T – attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze

U – organizzazioni ed organismi extra territoriali

2. Ai sensi degli art. 1 e 13 del Regolamento n. 651 /2014 e del Regolamento n. 1407/2013 non saranno concessi aiuti:

a) a imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato della pesca e acquacoltura disciplinati da Regolamento (UE) n.1379/2013;

b) a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli elencati nell’Allegato I del trattato, nei seguenti casi:

i) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;

ii) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;

c) ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una

AGGIORNAMENTO 01/10/2020

rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività di esportazione;

d) per agevolare la chiusura di miniere di carbone non competitive, di cui alla decisione 2020/787/UE del Consiglio;

e) per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi;

f) ad attività nei settori siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture nonché della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche.

3. Se un'impresa operante nei settori di cui alle lettere a), b) o c) del comma precedente, opera anche in uno o più dei settori o svolge anche altre attività che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento UE n. 651/2014, detto regolamento si applica agli aiuti concessi in relazione a questi ultimi settori o attività a condizione che sia possibile garantire, con mezzi adeguati quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti "de minimis" concessi a norma del relativo Regolamento UE n. 1407/2013.

Tipo ed entità del finanziamento

I potenziali beneficiari potranno richiedere al Fondo I finanziamenti previsti sintetizzati nella seguente tabella:

Prodotti finanziari	Importo totale prestito	Beneficiari finali e fonte risorse	Interessi	Sovvenzione	Tipologia	Durata prestito	Durata pre-ammortamento
Prodotto 1	Sino a euro 800.000	Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) da finanziare con la parte di risorse UE del Fondo + Grandi Imprese (GI) da finanziare con la parte di risorse Regionali del Fondo	TASSO Zero (Nessun interesse secondo quanto stabilito dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo degli Aiuti)	NESSUNA	Capitale circolante	Sino a 15 anni (comprensivi di 24 mesi di pre-ammortamento)	24 mesi fissi
					Prestiti per investimenti	Sino a 20 anni (comprensivi di 24 mesi di pre-ammortamento)	



AGGIORNAMENTO 01/10/2020

Prodotto 2	A	Sino a euro 5.000.000	Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) da finanziare con la parte di risorse UE del Fondo + Grandi Imprese (GI) da finanziare con la parte di risorse Regionali del Fondo	TASSO AGEVOLATO (Tabella Sezione 3.3 del Quadro temporaneo)	NESSUNA	Capitale circolante Prestiti per investimenti	Massimo 6 anni (comprensivi di 24 mesi di pre-ammortamento)	24 mesi fissi
	B	Sino a euro 5.000.000	Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) da finanziare con la parte di risorse UE del Fondo + Grandi Imprese (GI) da finanziare con la parte di risorse Regionali del Fondo	TASSO TABELLA Comunicazione 2008/C14/02 Operazioni con durata superiore ai 6 anni	Fino a un massimo di euro 800.000 (fornita tramite fondi regionali) per facilitare l'accesso al prestito che deve essere richiesta contestualmente al prestito	Capitale circolante Prestiti per investimenti	Sino a 15 anni (comprensivi di 24 mesi di pre-ammortamento) Sino a 20 anni (comprensivi di 24 mesi di pre-ammortamento)	24 mesi fissi



AGGIORNAMENTO 01/10/2020

Prodotto 1 (prestiti fino a 800.000 euro)

Finalità

- I prestiti sono dedicati al capitale circolante e/o alle attività di investimento. I prestiti possono essere concessi per nuove esposizioni o per esposizioni esistenti e possono essere concessi esclusivamente su richiesta delle imprese

- L'importo del prestito è il seguente:

- a livello dei singoli prestiti, il 100% dell'importo nozionale per i nuovi prestiti
- a livello di esposizioni esistenti, il 90% per gli altri crediti in essere ristrutturati

Nel caso della ristrutturazione di esposizioni esistenti, gli intermediari finanziari che hanno concesso tali prestiti devono ristrutturare tali prestiti in modo da ottenere almeno il 10% di rifinanziamento aggiuntivo.

Limiti

I prestiti devono essere concessi entro il 31 dicembre 2020 o comunque entro il periodo di validità del Quadro temporaneo in caso di proroga. Il prestito non può essere concesso a imprese già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 – Regolamento generale di esenzione per categoria, al 31 dicembre 2019. I prestiti rientrano della Sezione 3.1 del Quadro Temporaneo.

Prodotto 2.A (prestiti fino a 5 milioni a tasso agevolato)

Per i prestiti di importo massimo fino a 5.000.000 il limite è da considerarsi per singola impresa. Nel caso di impresa unica (intendendo per impresa unica sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione sia l'insieme delle imprese ad essa collegate), l'insieme dei prestiti concessi non può superare l'importo di euro 10.000.000;

Finalità

- I prestiti sono dedicati al capitale circolante e/o alle attività di investimento. I prestiti possono essere concessi per nuove esposizioni o per esposizioni esistenti e possono essere concessi esclusivamente su richiesta delle imprese

- L'importo del prestito è il seguente:

- a livello dei singoli prestiti, il 100% dell'importo nozionale per i nuovi prestiti
- a livello di esposizioni esistenti, il 90% per gli altri crediti in essere ristrutturati

Nel caso della ristrutturazione di esposizioni esistenti, gli intermediari finanziari che hanno concesso tali prestiti devono ristrutturare tali prestiti in modo da ottenere almeno il 10% di rifinanziamento aggiuntivo.

Limiti

I prestiti rientrano nella Sezione 3.3 del Quadro temporaneo. Sono concessi entro il 31 dicembre 2020 o comunque entro il periodo di validità del Quadro temporaneo in caso di proroga. Il prestito non può essere concesso a imprese già in difficoltà, ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 – Regolamento generale di esenzione per categoria, al 31 dicembre 2019

Interessi

Come da sezione 3.3 del Quadro temporaneo, si applicano al tasso IBOR i seguenti spread definiti sulla base delle scadenze del prestito fino a sei anni e i margini indicati in tabella.

Prodotto 2.B (prestiti fino a 5 milioni tasso tabella comunicazione 2008+sovvenzione)

Per i prestiti di importo massimo fino a 5.000.000 il limite è da considerarsi per singola impresa. Nel caso di impresa unica (intendendo per impresa unica sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione sia l'insieme delle imprese ad essa collegate), l'insieme dei prestiti concessi non può superare l'importo di euro 10.000.000;



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116)
SEZIONE **1.14.220** – FINANZIAMENTI RAS BEI FONDO EMERGENZA IMPRESE
MUTUI IPOTECARI

AGGIORNAMENTO 01/10/2020

Finalità

- I prestiti sono dedicati al capitale circolante e/o alle attività di investimento. I prestiti possono essere concessi per nuove esposizioni o per esposizioni esistenti e possono essere concessi esclusivamente su richiesta delle imprese
- L'importo del prestito è il seguente:
 - a livello dei singoli prestiti, il 100% dell'importo nozionale per i nuovi prestiti
 - a livello di esposizioni esistenti, il 90% per gli altri crediti in essere ristrutturati
- Nel caso della ristrutturazione di esposizioni esistenti, gli intermediari finanziari che hanno concesso tali prestiti devono ristrutturare tali prestiti in modo da ottenere almeno il 10% di rifinanziamento aggiuntivo.

Limiti

I prestiti devono essere conformi al mercato ai sensi della Comunicazione 2008/C14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione

Interessi

Al prestito è applicato un interesse, il cui valore è determinato applicando i margini secondo quanto stabilito dalla Comunicazione 2008/C14/02 relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione.

Interventi Finanziabili

- Operazioni di importo fino a € 5.000.000 mln per singolo beneficiario. Nel caso di impresa unica (intendendo per impresa unica sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione sia l'insieme delle imprese ad essa collegate), l'insieme dei prestiti concessi non può superare l'importo di euro 10.000.000.

A chi rivolgersi per ulteriori informazioni

Rivolgersi all'Ufficio Finanza d'Impresa e Crediti Speciali della Direzione Generale alla casella di posta elettronica fondoemergenza.bancosardegna@pec.gruppobper.it



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116)
SEZIONE **1.14.220** – FINANZIAMENTI RAS BEI FONDO EMERGENZA IMPRESE
MUTUI IPOTECARI

AGGIORNAMENTO 01/10/2020

I TIPI DI MUTUO E I LORO RISCHI

Mutuo a tasso fisso

Rimangono fissi per tutta la durata del mutuo sia il tasso di interesse sia l'importo delle singole rate.

Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso, degli importi delle singole rate e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalla variazione delle condizioni di mercato.

Altri aspetti importanti

Oltre al rischio connesso al tipo di tasso fisso/variabile, qualora vengano meno lo scopo del mutuo o i requisiti dell'impresa, non necessariamente per cause imputabili alla stessa, può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte i finanziamenti concessi, o doverli rendere in tutto o in parte all'Ente che li ha concessi. In questi casi, la normativa o i contratti di mutuo possono prevedere un riesame delle condizioni e/o un chiusura anticipata del finanziamento.

Gli immobili su cui è iscritta l'ipoteca devono essere assicurati contro i danni causati da incendio e scoppio*.

Il Cliente ha la facoltà di stipulare coperture assicurative, a garanzia della possibilità di continuare ad onorare gli impegni economici derivanti dal contratto di finanziamento al verificarsi di specifici eventi negativi (quali, morte, grave infortunio).

In caso di adesione ad un prodotto assicurativo, per il pagamento del premio è richiesta l'apertura di un rapporto di conto corrente presso la Banca. Sul punto, si rinvia ai Fascicoli Informativi disponibili sul sito www.arcassicura.it e presso le Dipendenze della Banca. Per ulteriori dettagli sulle polizze assicurative, si rinvia alla sezione "Servizi Accessori" del presente Foglio Informativo.

* Cfr. Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116)
SEZIONE **1.14.220** – FINANZIAMENTI RAS BEI FONDO EMERGENZA IMPRESE
MUTUI IPOTECARI

AGGIORNAMENTO 01/10/2020

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO IPOTECARIO 800K TASSO ZERO A VALERE SUL FONDO EMERGENZA RAS BEI

A TASSO FISSO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

0,00% (*)

*TAEG calcolato sulla base di euro 100.000,00 , per la durata di 180 mesi con rata semestrale, a tasso zero, tenendo conto di euro 0,00 per spese di istruttoria, euro 0,00 per incasso ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica

	VOCI	COSTI
Importo finanziabile		Fino ad un massimo € 800.000,00.
Durata		Fino ad un massimo di 240 mesi (20 anni) comprensiva di preammortamento massimo di 24 mesi (oltre preamm.to tecnico per allineare le scadenze al semestre solare) - (salvo deroghe)
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	TASSO ZERO
	Tasso di Mora	2 punti percentuali in più del tasso del finanziamento

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		VOCI	COSTI
SPESE	Spese per l'istruttoria del finanziamento	Istruttoria	€ 0,00;
	Spese per la gestione del finanziamento	Stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento	0,00
		Incasso rata	€ 0,00
		Recupero spese per invio comunicazioni periodiche cartacee	€ 0,00
		Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line	€ 0,00
		Invio comunicazioni (in forma cartacea)	€ 0,75 recupero spese invio quietanza € 5,00 cadauno sollecito di pagamento
		Penale per estinzione anticipata	2% sul capitale rimborsato anticipatamente
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo piano di ammortamento	Piano di ammortamento francese	
	Tipologia di rata	Rata costante	
	Periodicità delle rate di ammortamento/preammortamento	Semestrale con scadenza il 30/06 e 31/12 di ogni anno	
ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	Calcolo interessi ammortamento	Commerciale (360 g.g)	
	Calcolo interessi preammortamento	Commerciale (360 g.g)	
	Calcolo interessi di mora	Anno civile 365/365 (366 su bisestile)	
	Periodicità invio rendiconto	Annuale	
	Periodicità invio documento di sintesi	Annuale	



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116)
SEZIONE **1.14.220** – FINANZIAMENTI RAS BEI FONDO EMERGENZA IMPRESE
MUTUI IPOTECARI

AGGIORNAMENTO 01/10/2020

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO IPOTECARIO 2023 CON SOVVENZIONE A VALERE SUL FONDO EMERGENZA RAS BEI

A TASSO FISSO

**Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)
0,742% (*)**

*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00 , per la durata di 72 mesi con rata semestrale, al tasso del 0.740% (Indice stabilito dalla Commissione Europea determinato secondo la metodologia di cui alla Comunicazione della CE 2008/C 14/02, vigente alla data di stipula del contratto), maggiorato dello Spread (100 p.b. calcolato in base ai margini di prestito per tipologia di impresa e per anno per i prestiti fino a 6 anni - Sezione 3.3 del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19), tenendo conto di euro 0,00 per spese di istruttoria, euro 0,00 per incasso ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica

VOCI		COSTI				
Importo finanziabile		Fino ad un massimo € 5.000.000,00.				
Durata		Fino ad un massimo di 72 mesi (6 anni) comprensiva di preammortamento massimo di 24 mesi (oltre preamm.to tecnico per allineare le scadenze al semestre solare) - (salvo deroghe)				
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Pari al valore del l'indice di riferimento maggiorato dello spread. Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto, rimane invariato per tutta la durata del mutuo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula.				
		Durata in anni	Valore	Periodo	Spread annuo	Tasso interesse nominale annuo
		Fino a 6 anni	-0,26	(6 anni)	1,00	0.74
	Indice di riferimento	Tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato nel sito internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html				
	Spread Ammortamento i	Minimo 0,25 punti percentuali Massimo 2,00 punti percentuali				



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116)
SEZIONE **1.14.220** – FINANZIAMENTI RAS BEI FONDO EMERGENZA IMPRESE
MUTUI IPOTECARI

AGGIORNAMENTO 01/10/2020

Spread Preammortamento i,	Massimo 2,00 punti percentuali
Tasso di Mora	2 punti percentuali in più del tasso del finanziamento

|



PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		VOCI	COSTI
SPESE	Spese per l'istruttoria del finanziamento	Istruttoria	€ 0,00;
	Spese per la gestione del finanziamento	Stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento	0,00
		Incasso rata	€ 0,00
		Recupero spese per invio comunicazioni periodiche cartacee	€ 0,00
		Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line	€ 0,00
		Invio comunicazioni (in forma cartacea)	€ 0,75 recupero spese invio quietanza € 5,00 cadauno sollecito di pagamento
		Penale per estinzione anticipata	2% sul capitale rimborsato anticipatamente
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo piano di ammortamento	Piano di ammortamento francese	
	Tipologia di rata	Rata costante	
	Periodicità delle rate di ammortamento/preammortamento	Semestrale con scadenza il 30/06 e 31/12 di ogni anno	
ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	Calcolo interessi ammortamento	Commerciale (360 g.g)	
	Calcolo interessi preammortamento	Commerciale (360 g.g)	
	Calcolo interessi di mora	Anno civile 365/365 (366 su bisestile)	
	Periodicità invio rendiconto	Annuale	
	Periodicità invio documento di sintesi	Annuale	



QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO IPOTECARIO 5000K A VALERE SUL FONDO EMERGENZA RAS BEI

A TASSO FISSO

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

3,775% (*)

*TAEG calcolato sulla base di euro 1.000.000,00 , per la durata di 180 mesi con rata semestrale, al tasso del 3.740% (Indice stabilito dalla Commissione Europea determinato secondo la metodologia di cui alla Comunicazione della CE 2008/C 14/02, vigente alla data di stipula del contratto), maggiorato dello Spread ((400 p.b. calcolato in base al rating di impresa BB soddisfacente con costituzione di garanzia "Bassa"), tenendo conto di euro 0,00 per spese di istruttoria, euro 0,00 per incasso ogni singola rata, euro 0,00 per l'invio dell'informativa periodica, euro 0,00 annuali per spese di gestione pratica

VOCI		COSTI																								
Importo finanziabile		Fino ad un massimo € 5.000.000,00.																								
Durata		Fino ad un massimo di 240 mesi (20 anni) comprensiva di preammortamento massimo di 24 mesi (oltre preamm.to tecnico per allineare le scadenze al semestre solare) - (salvo deroghe)																								
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo	Pari al valore dell'indice di riferimento maggiorato dello spread e comunque non inferiore allo spread. Tale tasso, espresso in contratto come valore assoluto, rimane invariato per tutta la durata del mutuo. Il tasso applicato al singolo contratto potrà essere diverso, in relazione all'andamento dell'indice al momento della stipula.																								
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Durata in anni</th> <th>Valore</th> <th>Periodo</th> <th>Spread annuo</th> <th>Tasso interesse nominale annuo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fino a 5 anni</td> <td>-0,26</td> <td>(5 anni)</td> <td>4,00</td> <td>3.74</td> </tr> <tr> <td>Fino a 10 anni</td> <td>-0,26</td> <td>(10 anni)</td> <td>4,00</td> <td>3.74</td> </tr> <tr> <td>Fino a 15 anni</td> <td>-0,26</td> <td>(15 anni)</td> <td>4,00</td> <td>3.74</td> </tr> <tr> <td>Fino a 20 anni</td> <td>-0,26</td> <td>(20 anni)</td> <td>4,00</td> <td>3.74</td> </tr> </tbody> </table>	Durata in anni	Valore	Periodo	Spread annuo	Tasso interesse nominale annuo	Fino a 5 anni	-0,26	(5 anni)	4,00	3.74	Fino a 10 anni	-0,26	(10 anni)	4,00	3.74	Fino a 15 anni	-0,26	(15 anni)	4,00	3.74	Fino a 20 anni	-0,26	(20 anni)	4,00
Durata in anni	Valore	Periodo	Spread annuo	Tasso interesse nominale annuo																						
Fino a 5 anni	-0,26	(5 anni)	4,00	3.74																						
Fino a 10 anni	-0,26	(10 anni)	4,00	3.74																						
Fino a 15 anni	-0,26	(15 anni)	4,00	3.74																						
Fino a 20 anni	-0,26	(20 anni)	4,00	3.74																						
	Indice di riferimento	Tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea e pubblicato nel sito internet: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html																								



AGGIORNAMENTO 01/10/2020

Spread Ammortamento i	Minimo 0,60 punti percentuali Massimo 4,00 punti percentuali
Spread Preammortamento	Massimo 4,00 punti percentuali
Tasso di Mora	2 punti percentuali in più del tasso del finanziamento

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

		VOCI	COSTI
SPESE	Spese per l'istruttoria del finanziamento	Istruttoria	€ 0,00;
		Spese per la gestione del finanziamento	Stipula del contratto di finanziamento, acquisizione delle garanzie, erogazione e gestione del finanziamento
	Incasso rata		€ 0,00
	Recupero spese per invio comunicazioni periodiche cartacee		€ 0,00
	Recupero spese per invio comunicazioni periodiche on line		€ 0,00
	Invio comunicazioni (in forma cartacea)		€ 0,75 recupero spese invio quietanza € 5,00 cadauno sollecito di pagamento
	Penale per estinzione anticipata		2% sul capitale rimborsato anticipatamente
	PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo piano di ammortamento	Piano di ammortamento francese
		Tipologia di rata	Rata costante
		Periodicità delle rate di ammortamento/preammortamento	Semestrale con scadenza il 30/06 e 31/12 di ogni anno
ALTRE CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO	Calcolo interessi ammortamento	Commerciale (360 g.g)	
	Calcolo interessi preammortamento	Commerciale (360 g.g)	



Banco di Sardegna S.p.A.

BPER: Gruppo

BANCO DI SARDEGNA S.P.A. - FOGLIO INFORMATIVO (D.Lgs. 385/93 ART. 116)
SEZIONE **1.14.220** – FINANZIAMENTI RAS BEI FONDO EMERGENZA IMPRESE
MUTUI IPOTECARI

AGGIORNAMENTO 01/10/2020

	Calcolo interessi di mora	Anno civile 365/365 (366 su bisestile)
	Periodicità invio rendiconto	Annuale
	Periodicità invio documento di sintesi	Annuale

Prima della conclusione del contratto è consigliabile prendere visione del piano di ammortamento personalizzato allegato al documento di sintesi (solo per i mutui a tasso fisso)

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) e successive modifiche e integrazioni, relativo ai contratti di mutuo, può essere consultato in filiale e sul sito internet www.bancosardegna.it.

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Al momento della stipula del mutuo il cliente deve sostenere costi relativi a servizi prestati da soggetti terzi:

Se acquistati attraverso la Banca

Assicurazione macchinari e attrezzature

Le imprese, su esplicita richiesta della Banca, possono avere l'onere di assicurare, e vincolare a favore della Banca, a proprie spese, presso una Compagnia assicurativa di gradimento della Banca, i macchinari e le attrezzature oggetto del finanziamento e/o di privilegio.

I beni potranno essere assicurati contro fulmini, incendio, atti vandalici e dolosi e furto.

Regime fiscale

Sono esenti da imposte e tasse ai sensi dell'art. 2 della Legge 31.10.1961 n. 1231, che continua ad applicarsi in virtù dell'art. 41 del DPR 29.9.1973 n. 601, come confermato dal Ministero delle Finanze, Direzione Generale delle Tasse e delle Imposte indirette sugli affari - Divisione VIII, con risoluzione 4.4.1980 n. 251100

TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell'istruttoria del finanziamento

30 giorni lavorativi (tempo medio), compatibilmente con i tempi legati alla verifica della regolarità della documentazione richiesta per il perfezionamento della pratica di richiesta del mutuo.

- Disponibilità dell'importo

Con le modalità contrattualmente previste.

ESTINZIONE ANTICIPATA, PORTABILITÀ E RECLAMI**Estinzione anticipata**

La parte finanziata ha la facoltà di rimborsare anzitempo il mutuo, in coincidenza con una scadenza contrattuale, in tutto o in parte, versando alla Banca la commissione onnicomprensiva così come definita al paragrafo "principali condizioni economiche", previo preavviso scritto alla Banca Finanziatrice almeno 15 giorni lavorativi antecedenti.

Esempio di conteggio commissione, per mutui fondiari, calcolata simulando un'estinzione di capitale residuo di Euro 1.000,00 ovvero una decurtazione parziale per Euro 1.000,00 con commissione pari a 2,00 per cento: (ai sensi della Deliberazione del C.I.C.R. 9/2/2000).

Formula matematica: Commissione = [(Quota rimborsata * commissione)/100]

LEGENDA	RIMBORSO TOTALE	RIMBORSO PARZIALE
Importo	Importo 1.000,00	Importo 1.000,00
Commissione 2,00%	20,00	20,00
Totale	1.020,00	1.020,00

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Trenta giorni lavorativi.

Reclami

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca istituito presso **la Direzione Generale, Ufficio Consulenza Legale, Via Moleschott n. 16, 07100 SASSARI (SS)**, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro tale termine, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.

Il cliente può inoltre consultare la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario – ABF disponibile sul sito internet della Banca (www.bancosardegna.it) nella sezione dedicata alla trasparenza.

L'Arbitro Bancario Finanziario è articolato sul territorio nazionale nei seguenti Collegi:

Milano decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Trentino-Alto Adige e Veneto.

Segreteria tecnica del Collegio di Milano, Via Cordusio, 5, 20123 Milano, tel. 02 . 724.242.46

Torino decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta.

Segreteria tecnica del Collegio di Torino, Via Arsenale 8, 10121 Torino, tel. 011 551.85.90

Bologna decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Emilia-Romagna e Toscana,

Segreteria tecnica del Collegio di Bologna, Piazza Cavour, 6, 40124 Bologna, tel. 051 . 643.01.20

Roma decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, oppure in uno Stato estero.

Segreteria tecnica del Collegio di Roma, Via Venti Settembre, 97/e, 00187 Roma, tel. 06 . 4792.92.35

Napoli decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Campania e Molise.

Segreteria tecnica del Collegio di Napoli, Via Miguel Cervantes, 71, 80133 Napoli, tel. 081 797.53.50

Bari decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Basilicata, Calabria, Puglia.

Segreteria tecnica del Collegio di Bari, Corso Cavour 4, 70121 Bari, tel. 080 573.15.10

Palermo decide i ricorsi dei clienti che hanno il domicilio in Sicilia e Sardegna.

Segreteria tecnica del Collegio di Palermo, Via Cavour, 131/A, 90133 Palermo, tel. 091 . 607.43.10

Il Cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede la Banca per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale

Conciliazione

Il cliente, in caso di controversia con la Banca, può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la Banca stessa, grazie all'intervento di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, via delle Botteghe Oscure 54.



AGGIORNAMENTO 01/10/2020

Risoluzione e decadenza

Ferma restando, ove occorra, l'applicazione dell'articolo 1186 c.c., la Banca potrà dichiarare risolto il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora:

- -la Parte Finanziata non provveda al pagamento, puntuale ed integrale, anche di un solo rateo di interessi di preammortamento se contrattualmente previsti, o di una sola rata di ammortamento, ovvero al pronto rimborso delle spese comunque sostenute dalla Banca;
- -la Parte Finanziata subisca protesti o compia qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, od economica ovvero sia assoggettata ad una qualsiasi procedura concorsuale;
- siano concessi provvedimenti cautelari o siano iniziate azioni esecutive a carico della Parte Finanziata;
- la Parte Finanziata proponga in via stragiudiziale concordati, richieda ai creditori moratorie, o disponga la messa in liquidazione;
- i beni oggetto di garanzia subiscano procedimenti conservativi o esecutivi o ipoteche giudiziali;
- la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca non siano veritiere;
- la Parte Finanziata non provveda a comunicare alla Banca eventuali modifiche della forma sociale, rilevanti diminuzioni del capitale sociale, l'eventuale utilizzo di strumenti di raccolta del risparmio quali emissione di obbligazioni, cambiali finanziarie, certificati di deposito, mutamenti della compagine sociale tali da determinare variazioni del socio di riferimento o della maggioranza, nonché i fatti che possano comunque modificare l'attuale situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria ed economica della Parte Finanziata e dei garanti;
- la Parte Finanziata non intervenga in qualsiasi momento alla stipula di ogni atto richiesto dalla Banca per l'eventuale ratifica, convalida, rettifica dell'atto di finanziamento sottoscritto o di sue singole parti;
- la Parte Finanziata non provveda ad inviare alla Banca, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio o entro 30 giorni dalla relativa approvazione da parte dell'assemblea, da celebrare entro il termine di legge, i bilanci annuali corredati dalla nota integrativa, la relazione degli amministratori e la relazione del Collegio sindacale qualora sussista;
- la Parte Finanziata non adempia agli obblighi relativi all'assicurazione contro i danni;
- la Parte Finanziata non provveda puntualmente al rimborso di oneri tributari comunque derivanti dal finanziamento o dalla costituzione delle relative garanzie, oneri da intendersi comunque a carico dell'Parte Finanziata stessa, anche se assolti dalla Banca;
- la Parte Finanziata e i terzi Garanti non adempiano puntualmente anche ad uno solo degli obblighi contrattualmente previsti.

Nei suddetti casi di decadenza o di risoluzione la Banca, anche in nome e per conto della B.E.I. in forza di un mandato con rappresentanza alla stessa conferito nel contratto di finanziamento, avrà diritto di esigere, anche in via esecutiva, senza dilazione alcuna, la restituzione dell'intero credito per interessi, anche di mora, accessori tutti e capitale, nei confronti della Parte Finanziata e nei confronti dei garanti. Sull'importo relativo a tale credito non è consentita la capitalizzazione periodica. Restano ferme in ogni caso tutte le garanzie prestate dalla Parte Finanziata e dai garanti, sia se costituite con il presente atto, sia se successivamente acquisite.

La Banca potrà pertanto compiere ogni attività necessaria ad ottenere il pagamento dell'intero credito, anche in nome e per conto della B.E.I., incluso il diritto di agire e/o resistere in procedimenti giudiziali, concorsuali o arbitrari per la preservazione e il soddisfacimento dello stesso (a scopo esemplificativo e non esaustivo: promuovere le, ovvero intervenire nelle, opportune procedure giudiziali e/o concorsuali per il recupero del credito anche in nome e per conto della B.E.I.; tutelare negli eventuali giudizi di cognizione i diritti della B.E.I. in relazione al credito; costituirsi in nome e per conto della B.E.I. nei giudizi di cognizione e/o di opposizione instaurati dai debitori, ovvero dai garanti, e gestire tutti tali procedimenti, nell'ambito dei quali la Banca avrà comunque la rappresentanza sostanziale e processuale della B.E.I.; selezionare, nominare, coordinare, supervisionare e, in generale, gestire i rapporti con i legali; fare quanto opportuno per mantenere valide ed efficaci tutte le garanzie che assistono il credito, e acconsentire se necessario alla liberazione delle stesse una volta che il credito sia stato soddisfatto).

Qualora, infine, da parte della BEI si procedesse alla risoluzione anticipata od alla riduzione del Prestito concesso alla Banca o, comunque, per una qualsiasi causa non imputabile ad inadempienza da parte della Banca, venissero meno le disponibilità finanziarie previste e destinate al finanziamento del progetto, la Banca si riserva di applicare al finanziamento a valere sulle risorse accordate dalla BEI, le condizioni di tasso che, di comune accordo fra le parti, si converrà di definire, salva la possibilità di, concordemente, risolvere, ridurre o rinunciare al contratto.



LEGENDA

Accollo mutuo	Contratto tra un debitore e una terza persona che si impegna a pagare il debito al creditore. Nel caso del mutuo, chi acquista un immobile gravato da ipoteca si impegna a pagare all'intermediario, cioè "si accolla", il debito residuo (art. 1273 cod. civ.).
Advisor	Esperto o gruppo di esperti incaricato di consulenze professionali
Ammortamento	Processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico delle rate.
Banca Europea degli Investimenti	Istituzione finanziaria dell'Unione europea creata nel 1957, con il Trattato di Roma, per il finanziamento degli investimenti destinati a sostenere gli obiettivi politici dell'Unione. I principali obiettivi riguardano lo sviluppo regionale, le reti trans-europee di trasporto, lo sviluppo delle telecomunicazioni e del settore dell'energia, la ricerca lo sviluppo e l'innovazione, lo sviluppo e la protezione dell'ambiente, la salute e l'istruzione. Sono membri della BEI, avendone tutti sottoscritto il capitale sociale, gli Stati membri dell'Unione europea.
Commissione per estinzione anticipata	È il compenso onnicomprensivo che la parte contraente il finanziamento è tenuta a corrispondere all'intermediario, per aver rimborsato anticipatamente il mutuo, in tutto od in parte, rispetto alle previsioni contrattuali. L'entità del compenso è espressa in misura percentuale sulla somma rimborsata anzitempo. Se la parte mutuataria è una ditta individuale, non dovrà corrispondere la commissione in parola qualora il finanziamento stipulato o accollato a seguito di frazionamento sia finalizzato all'acquisto, costruzione o ristrutturazione di unità immobiliari adibite all'esercizio dell'attività economica professionale della parte finanziata medesima.
Consorzi fidi	Organi mutualistici, creati per favorire l'accesso dei loro soci, generalmente appartenenti a categorie economiche omogenee, attraverso la concessione di norma di garanzie
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Indice di Riferimento	tasso di riferimento determinato secondo la metodologia di cui alla comunicazione della Commissione europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02), vigente alla data di adozione del decreto di concessione di cui all'articolo 8, comma 6, del Decreto 24 luglio 2015.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.
Piano di ammortamento "francese"	Il piano di ammortamento più diffuso in Italia. La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che la parte mutuataria effettua periodicamente per la restituzione del mutuo, secondo scadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: - una quota capitale (cioè una quota dell'importo prestato); - una quota interessi (quota interessi dovuta alla Banca per il mutuo).
Sollecito di pagamento rata	Qualora siano decorsi almeno 30 giorni dalla scadenza e la rata risulti non pagata, la Banca invia al cliente un sollecito scritto per il pagamento.
Spread	Maggiorazione applicata all'indice di riferimento
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, ad esempio quelle notarili.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di inizio ammortamento.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato. Il tasso viene calcolato con riferimento all'anno civile di 365 giorni o 366 in caso di anno bisestile.

AGGIORNAMENTO 01/10/2020

Tasso di mora	Tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.